

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 29-5460

Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato.

A relazione del Presidente Chiamparino:

Richiamato l'articolo 4, comma 10 bis, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009), introdotto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 31 (Misure di armonizzazione e razionalizzazione di norme in materia di tributi regionali), a norma del quale:

- a) sono ripetibili le spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione;
- b) con propria deliberazione, la Giunta regionale determina l'ammontare delle spese di cui al predetto comma, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, avuto riguardo all'ammontare effettivo dei costi che l'Amministrazione deve sostenere;

dato atto che, con determinazione dirigenziale 29 dicembre 2016, n. 615, sono state affidate alla **SORIS S.p.A.** le attività per la gestione dei servizi di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale e di altre attività correlate, tra cui la gestione dei servizi correlati alla notificazione e al trattamento degli atti derivanti dall'attività di accertamento:

dato atto del contratto di servizio approvato con la predetta determinazione, ed in particolare gli articoli 2 (Attività e servizi oggetto di affidamento), comma 1, lettera b, e 13 (Oneri di riscossione e spese), comma 1; nonché della tabella A allegata alla predetta determinazione, che costituisce offerta economica per gli anni 2016 e 2017, approvata come confermato al punto 3 del dispositivo della determinazione medesima, che contiene, fra l'altro, la rappresentazione dei costi per le notificazioni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e di quelli per le notificazioni a mezzo raccomandata atti giudiziari o equivalente, determinandoli, rispettivamente, in euro tre e centesimi novanta (€3,90) e in euro otto e centesimi settanta (€8,70);

dato atto che su detti importi è dovuta l'imposta sul valore aggiunto (IVA) in misura del 22 per cento, pari quindi a euro zero e centesimi ottantacinque (€ 0,85) sull'importo relativo alle notificazioni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e a euro uno e centesimi novantuno (€1,91) sull'importo relativo alla raccomandata atti giudiziari e che, pertanto, i costi complessivi da sostenere effettivamente, compresi di IVA, sono, rispettivamente, di euro quattro e centesimi settantacinque (€4,75) e di euro dieci e centesimi sessantuno (€10,61);

tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

la Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di determinare ai sensi dell'articolo 4, comma 10 bis, della legge regionale 35/2008 l'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, nelle seguenti misure:

a) notificazioni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ----- € 4,75

-

b) notificazioni a mezzo raccomandata atti giudiziari o equivalente ----- € 10,61

-

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte* ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)